

<p>Il Professionista</p>	<p>Colui che svolge una attività economica volta alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi, esercitata abitualmente o prevalentemente mediante lavoro intellettuale con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative</p>
<p>Le associazioni: centri di conoscenza e competenze non autoreferenziali</p>	<p>Non hanno vincoli di rappresentanza in esclusiva, devono promuovere la formazione dei loro iscritti, i criteri deontologici e concorrere alla formazione dei soci. Possono rilasciare una attestazione. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>alla regolare iscrizione del Professionista all'Associazione;</i> b) <i>ai requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa;</i> c) <i>agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli Iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;</i> d) <i>alle garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello Sportello di cui all'articolo 2, comma 4;</i> e) <i>all'eventuale possesso della polizza</i>

	<p><i>assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal Professionista;</i></p> <p><i>f) all'eventuale possesso da parte del Professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI."</i></p>
<p>Le forme aggregative: il nuovo soggetto esponenziale</p>	<p>Hanno funzione di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.</p>
<p>UNI: il normatore.</p>	<p>Le associazioni professionali e le forme aggregative collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza.</p>
<p>ACCREDIA: la certificazione di qualità</p>	<p>Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.</p>
<p>Il Ministero dello Sviluppo Economico: garante del processo</p>	<p>L'elenco delle associazioni professionali e delle forme aggregative che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito <i>internet</i>.</p>